



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

Numero 11 del 22-04-22

Reg. generale 16

Oggetto: INDIVIDUAZIONE E ISTITUZIONE TEMPORANEA, ANNO 2022, DI N. 1 TRATTO DI SPIAGGIA LOCALITÀ "PORTO PINO" RISERVATO ALL'ACCESSO DEI CANI E DEI LORO CONDUTTORI.

Considerato che nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù dei divieti e delle limitazioni alla circolazione degli animali soprattutto nelle zone turistiche;

CHE tuttavia la materia della tutela degli animali d'affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e anche nell'azione degli organi di governo;

La legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina, la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;

I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore.

RICHIAMATA a tal fine la ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

RICHIAMATO l'Accordo Quadro siglato tra il Ministero del Turismo e l'Associazione Italiana dei Comuni Italiani (ANCI) in data 23 Settembre 2010, nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d) le parti si sono impegnate a sottoscrivere accordi attuativi destinati a sviluppare "specifiche iniziative di promozione e attuazione sul territorio italiano della campagna del Ministro <Welcome Turisti a 4 zampe> finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica per quanti viaggiano con animali al seguito. La collaborazione già avviata tra le parti per individuare tratti di spiaggia "Animal Friendly" proseguirà con l'assegnazione di un logo a quei Comuni capaci di intraprendere, anche attraverso l'adozione di ordinanze esemplari da parte dei loro Sindaci, percorsi virtuosi di segnaletica, decoro urbano, reale sensibilità verso le esigenze degli animali e la necessità di chi vive e viaggia con animali al seguito";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 recante “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

VISTA la Legge 189/2004 sul divieto di maltrattamento degli animali e sull’abbandono di animali domestici;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 22 marzo 2011, differimento del termine di efficacia e modificazioni dell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

VISTA altresì la Legge Regionale n. 21 del 18 maggio 1994 “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina” che promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;

VISTA l’articolo 3, punto i) della determinazione del Direttore Generale enti locali e finanze prot. 0017633 - del 07/05/2021 “Ordinanza Balneare 2021”,– Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo” della Regione Autonoma della Sardegna che specifica che “Le Amministrazioni Comunali dovranno, anche in forma consorziata fra Comuni costieri limitrofi, e salve le autorizzazioni di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire l’accesso anche agli animali.

Le Amministrazioni Comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantirne la pulizia. Le Amministrazioni Comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali rispettino l’ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l’ulteriore normativa vigente in materia”;

DATO ATTO che negli anni scorsi è stata prevista, con ordinanze sindacali, l’individuazione e istituzione di n. 1 tratti di spiaggia riservate ai cani;

RITENUTO da parte di questa Amministrazione Comunale, dover confermare, anche per il corrente anno 2022, l’individuazione ed istituzione, lungo il litorale del Comune di Sant’Anna Arresi, di n. 1 tratti di spiaggia libera delimitata ove consentire l’accesso e la permanenza agli animali da compagnia e ai loro conduttori, negli stessi punti individuati;

VISTA la planimetria illustrativa dei tratti di spiaggia libera riservati all’accesso dei cani e dei loro conduttori, ubicati in località “Porto Pino tra la prima e seconda spiaggia”, che si uniscono alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il Codice di Navigazione e il relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale”;

VISTO l'articolo 3, punto i) della determinazione del Direttore Generale enti locali e finanze Prot. N. 10208 del 03/04/2020 N. 663 "Ordinanza Balneare 2020", – Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo" della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO lo Statuto Comunale,

INDIVIDUA e ISTITUISCE

n. 1 tratto di spiaggia libera presso la località "Porto Pino tra la prima e seconda spiaggia", secondo le indicazioni segnaletiche indicate nella planimetria allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale e opportunamente delimitata da staccionata in legno esistente, ove consentire l'accesso e la permanenza degli animali da compagnia e dei loro conduttori;

ORDINA

- 1) l'utilizzo di tale area è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dal 1° Giugno al 31 Ottobre 2022;
- 2) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- 3) qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori;
- 4) i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- 5) i proprietari/detentori devono essere maggiorenni ed in possesso di un valido documento di identità, che dovrà essere esibito in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale saranno sanzionati ed immediatamente allontanati dall'area;
- 6) i proprietari/detentori debbono essere muniti di apposita museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di necessità o di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti, nonché di apposito guinzaglio, con cui mantenere i cani, di lunghezza non superiore a mt. 1,50;
- 7) gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore;
- 8) è vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree autorizzate;

- 9) gli animali devono essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- 10) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani con regolare documentazione sanitaria, attestante della profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive quali rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;
- 11) l'accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale sarà sanzionato e immediatamente allontanato dall'area;
- 12) essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, sarà cura del proprietario/detentore, garantire il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura senza far uso di detergenti;
- 13) sarà cura dei proprietari/detentori affinché i loro cani non arrechino disturbo al vicinato, vigilando su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti;
- 14) l'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femminile durante il periodo estrale;
- 15) il Comune di Sant'Anna Arresi provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell'arenile;
- 16) Se l'Amministrazione lo riterrà opportuno il servizio gratuito di gestione della spiaggia potrà essere affidata a soggetto idoneo tra le associazioni interessate presenti nel territorio;
- 17) l'immediata esecutività della presente ordinanza e l'entrata in vigore della stessa dal momento della sua sottoscrizione;
- 18) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio cartaceo e on line del Comune di Sant'Anna Arresi, nonché nel sito web del Sant'Anna Arresi.
- 19) la trasmissione di copia della stessa per dovuta informazione e per gli adempimenti di competenza a:
- Servizio Tecnico Comune Sant'Anna Arresi;
 - Servizio Polizia Locale Sant'Anna Arresi;
 - Comando Stazione Carabinieri di Giba;
 - Commissariato PS di Carbonia;
 - Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco;
 - Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Regione Autonoma della Sardegna;
 - Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente – Regione Autonoma della Sardegna;
 - Prefettura di Cagliari;
 - Assessorato all'Ambiente – Provincia del Sud Sardegna;
 - Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
 - Servizio Veterinario della ASSL di Carbonia;

20) l'esecuzione giornaliera, a cura della Polizia Locale, del servizio di verifica dell'esecuzione del contenuto della presente ordinanza e la contestuale verbalizzazione degli accertamenti eseguiti;

21) l'affissione nei luoghi pubblici del presente provvedimento.

Gli agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza, dichiarando la presente ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data del 1° GIUGNO al 31 Ottobre 2022.

AVVERTE

che le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi ed in conformità alla disposizioni della Legge 689/1981, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione.

INFORMA

che avverso il presente atto a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e ss. mm., è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 104 del 2.07.2010, oppure, in via alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971) n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni.

IL SINDACO

f.to Diana Anna Maria Teresa